

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AZIONE COMUNITARIA".

Oggi, 21 settembre 2017, nasce a Verona "AZIONE COMUNITARIA", l'Associazione di coloro che non si sentono rappresentati a livello culturale e politico da nessuna organizzazione, attualmente presente sul territorio, per riferimenti ideali, modalità partecipative e attuative del Bene Comune.

Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE

E' costituita l'Associazione culturale e politica denominata " AZIONE COMUNITARIA ". L'associazione ha sede a Verona in via Luigi Dorigo numero civico 19. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato dall'assemblea. L'Associazione può costituirsi in più Sezioni, anche in altre località, in Italia e all'estero.

Art. 3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende promuovere attività di carattere culturale, sociale e politico al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile, sociale e politico dei cittadini. Il Bene Comune, l'Interesse Comunitario ed il diritto alla conoscenza sono i valori fondanti; i modelli del bilancio partecipativo e dell'economia di condivisione i suoi lumi ispiratori; la democrazia paritaria, l'aggregazione sociale, le buone relazioni tra le persone e con il territorio e l'ambiente, gli stili di vita, sono

le strade percorribili. A tal fine essa promuoverà studi, ricerche, dibattiti ed iniziative di carattere culturale e politico.

Essa si impegna con particolare cura nell'attività di informazione e diffusione delle idee, utilizzando, quale organo editoriale, la Rivista web col medesimo nome "Azione Comunitaria" di Verona.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività culturale lecita ed aderente agli scopi del sodalizio e compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino le finalità ed i modi di attuazione, ed intendano partecipare alle attività organizzate per il raggiungimento della missione condivisa.

Art. 6 - AMMISSIONE, DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, e-mail personale, numero di telefono; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta

giorni, su tale domanda. La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su relazione motivata dal Collegio dei Probiviri a maggioranza di due terzi e con voto segreto. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizioni.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta. Chi recede dall'Associazione non ha diritto alcuno sulla stessa.

Art. 7 - DIRITTI e DOVERI

I soci hanno diritto a ricevere all'atto la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale,

qualora stabilito in assemblea dalla maggioranza dei due terzi degli iscritti.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli associati, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) il Vice Presidente e) il Segretario, f) il Tesoriere, g) il Collegio dei probiviri.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea sovrana degli associati è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, ma mai più di tre, purchè munito di regolare delega scritta. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso mediante email o lettera almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, approva il rendiconto economico-finanziario annuale, elegge i membri del Consiglio Direttivo ogni tre anni, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono

a disposizione sul sito web dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque consiglieri e massimo di ventuno, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra gli associati; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Per il periodo iniziale di un anno il Consiglio Direttivo sarà composto unicamente dai soci fondatori nominati nell'atto costitutivo. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in as-

senza di entrambi, dal consigliere anziano. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo: redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci, determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento, svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 11 - IL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente, ad eccezione della legale rappresentanza e della firma sociale.

Art. 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato. Suoi compiti sono quelli di verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In sua assenza il Presidente proporrà all'organismo presieduto un componente ad hoc per quell'incontro.

Il segretario assisterà poi Presidente e vice-presidente nell'ordinaria conduzione delle attività associative.

Art. 13 - IL TESORIERE

Il tesoriere viene eletto nella prima seduta dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica tre anni, rinnovabili per un solo altro triennio. Tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'Associazione o in caso di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome; con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli asso-

ciati ai loro doveri e propongono all'Assemblea sia di escludere dei singoli associati sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

Art. 15 - RETRIBUZIONI

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 - FINANZIAMENTO, FONDO PATRIMONIALE E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate: a) quote ordinarie degli associati ed eventuali contributi straordinari; b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; c) proventi di natura non commerciale derivanti da iniziative promosse dall'Associazione; d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici o privati.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea

per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

ART. 17 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Verona, 21 settembre 2017

Letto e sottoscritto dai Soci Fondatori

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*